



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO

DEI PASSI CARRABILI

(Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada;

Art. 46 del relativo regolamento

di esecuzione)

Il presente Regolamento:

- È stato **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21.12.1995

Art. 1

Definizione di passo carrabile

Per passo carrabile deve intendersi quel manufatto avente caratteristiche di cui all'art. 44 c/4° del D.L.vo 15.11.1993, N°507;

Art. 2

Autorizzazione alla costruzione

Senza la preventiva autorizzazione del Comune sulle strade di proprietà comunale non potranno essere costruiti nuovi passi carrabili, né essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni dovranno munirsi dell'apposita autorizzazione di cui trattasi, a prescindere dall'avvenuto ottenimento della concessione edilizia.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 3

Norme procedurali per l'istanza e determinazione oneri e Cauzione

Le domande dirette al conseguimento delle autorizzazioni per nuovi passi carrabili o alla regolarizzazione di quelli preesistenti, devono essere redatte su apposito modulo disponibile presso il locale Comando di Polizia Municipale.

A corredo dell'istanza per i nuovi passi carrabili andrà prodotta sufficiente documentazione atta ad individuare con esattezza il passo carrabile a cui si fa riferimento.

Ogni domanda autorizzata dovrà dimostrare l'avvenuto versamento presso il locale Ufficio Economato della somma pari al costo effettivo del segnale fornito da questa Amministrazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Il passo carrabile sarà inoltre, assoggettato ai seguenti oneri:

- corresponsione di un canone ricognitorio annuo mediante iscrizione a ruolo a cura del locale Ufficio Tributi e successivo invito, all'utente, ad effettuare il pagamento;
- versamento, laddove effettivamente previsto, della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), calcolata sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 4

Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale verticale. Tale segnale dovrà essere posto, a spese e cura degli interessati, sulla destra del proprio passo carrabile e ad una altezza, rispetto alla base del segnale stesso, stabilita dall'autorizzazione; eventuali diverse collocazioni che si rendessero necessarie per ragioni tecniche, dovranno essere preventivamente comunicate al locale Comando di Polizia Municipale e da esso assentite.

Art. 5

Durata dell'autorizzazione

Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed indicheranno la durata che non potrà, comunque, eccedere gli anni ventinove, fatto salvo l'eventuale loro rinnovo alla scadenza.

Art. 6

Furto o deterioramento segnale passo carrabile

In caso di furto del segnale di passo carrabile, o in caso di deterioramento dello stesso, il titolare dovrà presentare al Comando di Polizia Municipale una denuncia di furto o deterioramento con allegata domanda di ottenimento di nuova autorizzazione e relativo segnale aggiornato.

Il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza della domanda e l'avvenuto pagamento degli oneri previsti, consegnerà al titolare del passo carrabile il nuovo segnale, nonché la nuova e relativa autorizzazione recante la dicitura:

“Duplicato di precedente autorizzazione n. _____ in data _____”.

L'operazione suddetta andrà annotata nello speciale registro generale sui passi carrabili.

Art. 7

Inefficacia vecchia segnaletica verticale

A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina relativa ai passi carrabili non potrà più essere considerato operante il divieto di sosta di cui all'art. 158, 2° comma lettera a) D.L. 285/92, senza il relativo segnale autorizzato come descritto ai punti precedenti.

Pertanto, solamente il conducente che lascerà il proprio veicolo in sosta allo sbocco di un passo carrabile regolarmente segnalato, in modo, comunque, da impedirne materialmente il normale uso, potrà essere ritenuto responsabile della violazione di cui al capo precedente e per questo sanzionato, mentre, in caso di mancata ottemperanza alla nuova disciplina dei passi carrabili da parte del loro titolare, questi non potrà pretendere nei confronti di colui che avrà parcheggiato

il proprio veicolo in modo da impedire l'accesso al passo carrabile stesso.

Art. 8

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della avvenuta esecutività della presente deliberazione.

INDICE

Art. 1	Definizione di passo carrabile	pag.	3
Art. 2	Autorizzazione alla costruzione	pag.	3
Art. 3	Norme procedurali per l'istanza e determinazione oneri e Cauzione	pag.	3
Art. 4	Riconoscimento del passo carrabile	pag.	4
Art. 5	Durata dell'autorizzazione	pag.	4
Art. 6	Furto o deterioramento segnale passo carrabile	pag.	4
Art. 7	Inefficacia vecchia segnaletica verticale	pag.	4
Art. 8	Sanzioni	pag.	5
Art. 9	Entrata in vigore	pag.	5